

**Regolamento per la prima applicazione dell'art. 54, comma 4 dello Statuto: elezione del Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina (emanato con DR n. 5479 del 19.11.2012)**

**Art. 1 - Il Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina**

1. Il Rettore indice l'elezione del Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina con apposito bando che deve contenere gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4297 del 07.09.2012.
2. Le elezioni si svolgono con il sistema maggioritario. Il Decano dei componenti il Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina, convoca il Consiglio per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di costituzione del Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina.
3. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della Scuola/Facoltà di Medicina.
4. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti ai Dipartimenti "dell'emergenza e dei trapianti di organi (DETO)", "scienze biomediche ed oncologia umana", "interdisciplinare di medicina (DIM)" e "scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso", alla data fissata per la presentazione delle candidature.
5. Il bando disciplina modalità di svolgimento della propaganda elettorale atta a garantire efficaci forme di partecipazione nonché di diffusione dei programmi elettorali.
6. Le candidature sono libere e devono essere presentate al Rettore in forma scritta, nei termini previsti dal bando di indizione, unitamente a linee programmatiche.
7. Il Rettore provvede a rendere note tutte le candidature con le modalità e nei termini prescritti dal bando di indizione.
8. Ogni candidatura può essere ritirata in un qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Rettore, che ne dispone l'immediata pubblicazione.
9. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito con provvedimento del Decano ed è composto da un Presidente e due scrutatori scelti tra i componenti il Consiglio, nonché da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo.
10. Il Presidente della Facoltà/Scuola di Medicina è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nella successiva.
11. Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini del provvedimento di nomina.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui al Titolo I del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4297 del 07.09.2012.